

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "F.A.R.D. (Familiari Amici Ragazzi Disagiati) - ODV"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata:
"F.A.R.D. Familiari Amici Ragazzi Disagiati Organizzazione di Volontariato (o ODV)" che in seguito sarà denominata Associazione.
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione ha sede in Cologno al Serio (BG).
6. L'Organo di Amministrazione, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore sociale per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale.
In particolare, l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:
 - Offrire supporto e sostegno a chiunque si trovi in situazioni di disagio;
 - Aiutare materialmente e moralmente le persone in stato di bisogno per promuoverne la socializzazione e l'inclusione da parte dell'ambiente circostante, quale altre Associazioni, Comune, mondo lavorativo e ricreativo in genere.
 - Collaborare con l'A.S.S.T. (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Bergamo Ovest – Treviglio per offrire agli utenti di sperimentare momenti di socializzazione e di entrare in contatto con il loro territorio.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 c. 1 DL 117/2017):
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
 - Fornire assistenza morale e materiale alle persone in stato di bisogno;
 - Organizzare e gestire attività ludiche e ricreative, come ad esempio allenamenti e tornei di pallavolo, nonché uscite sul territorio per passeggiate e/o attività di svago in generale;
 - Sostenere forme di auto-mutuo-aiuto;
 - Collaborare con le altre associazioni del territorio nella realizzazione degli eventi di solidarietà;
 - Collaborare con enti pubblici per offrire, agli utenti di sperimentare momenti di socializzazione, di entrare in contatto con il loro territorio, di svolgere attività di svago e tempo libero.
3. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti all'Associazione

1. L'Associazione è aperta a tutti, senza distinzione di lingua, nazionalità ed etnia.
2. L'Organo di Amministrazione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari", persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione rappresentata.
Ciascun aderente maggiore d'età, così come sostenitori ed onorari, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
3. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
4. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
5. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
6. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione al registro degli aderenti dell'Associazione.
Gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione:
 - Per dimissioni volontarie;
 - Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - Per decesso;
 - Per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
 - Per persistente violazione degli obblighi statuari.

- 
7. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione. È ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Gli aderenti hanno il diritto:
 - Di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;
 - Di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. Gli aderenti sono obbligati:
 - Ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - A versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - A svolgere le attività preventivamente concordate;
 - A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 – Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - Da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
 - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio in bilancio;
 - Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - Contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione;
 - Quote sociali;
 - Contributi di privati;
 - Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente dell'Organo di Amministrazione, secondo la deliberazione specifica).
 4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dall'Organo di Amministrazione.
 5. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 7 – Organi Sociali dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea degli aderenti;
 - Organo di Amministrazione;
 - Presidente.
2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
 - Organo di Controllo;
 - Collegio Arbitrale.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ed è, di regola, presieduta dal Presidente dell'Associazione.
4. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - L'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione;
 - Eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - Eleggere i componenti del Collegio Arbitrale (se previsto);

- Eleggere i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto);
 - Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;
 - Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - Fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
7. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
 8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
 9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dai presenti.
 10. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
 11. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'Art.16.
 12. È possibile effettuare il voto per delega, per un massimo di 3 deleghe a socio.
 13. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 14. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
4. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
- Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
6. Compete all'Organo di Amministrazione:
- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti dell'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non aderenti;
 - Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - Deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - Nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
7. L'Organo di Amministrazione può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art.10 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie quietanze;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi attività Giudiziaria e Amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

10
di Bergamo

- In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca l'Organo di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Organo di Controllo e Revisore Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Collegio Arbitrale

1. Il Presidente del Tribunale competente nomina il Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori.
Il collegio:
 - Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
 - Giudica ex bono et equo, senza formalità di procedure, entro novanta giorni e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui a d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un'apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 15 – Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
5. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
6. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

8. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
9. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
10. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni di volontariato.

Art. 16 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti oppure da almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione. Le relative deliberazioni circa la modifica dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.